

Codice DB1605

D.D. 21 luglio 2010, n. 194

L.r. 69/1978 "Coltivazione di cave e torbiere" modifica, ai sensi dell'art. 8, dell'autorizzazione relativa al "Progetto di riqualificazione ambientale, mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) loc. Cascina Scarella", presentato dalla societa' Allara S.p.A. Codice M1810A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), strada per Frassineto Po, 42 (omissis), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alle seguenti modifiche relative al “Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) località Cascina Scarella”:
 - a. nel lotto 1 il mantenimento, in alcune aree, di profondità di scavo inferiori a quelle previste in progetto a causa della presenza del substrato marnoso che si assesta a quote più elevate del previsto;
 - b. nel lotto 2 il mantenimento di limitate modifiche planimetriche di traslazione della lanca prevista, mediamente pari a circa 20 metri, dovute oltre che dal substrato marnoso già citato anche dalla presenza di lenti limoso – sabbiose non commercializzabili;
 - c. nel lotto 3, lo scavo a profondità maggiori, sempre comunque all’interno della quota massima autorizzata per il progetto pari a 116,00 m slm e l’ampliamento della zona umida prevista per una fascia di circa 20 metri, nell’area sud est del medesimo lotto;
 - d. le modifiche di cui al precedente punto c) sono finalizzate sia all’utilizzo dei sopra citati materiali limosi per il parziale riempimento degli scavi da condurre a profondità maggiori, sia per consentire - senza modifiche di rilievo - il mantenimento dei volumi estraibili autorizzati e oggetto di pagamento delle tariffe del diritto di escavazione.
2. Le modifiche planoaltimetriche autorizzate con il presente atto, rispetto al progetto approvato, sono definite nella tavola n. 8 “Sovrapposizione planimetrica del recupero ambientale autorizzato con d.d. 40 del 19/11/2007 con recupero ambientale oggetto di variante” e nella tavola n. 4 “Sezioni”.
3. Restano inalterate la scadenza dell’autorizzazione in corso e tutte le condizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 6 - 6096 dell’11 giugno 2007 e nella d.d. regionale n. 40 del 19 novembre 2007 e nei loro allegati.
4. La coltivazione e la sistemazione finale delle aree devono pertanto essere attuate nell’osservanza delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 6 - 6096 dell’11 giugno 2007 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 e nella d.d. regionale n. 40 del 19 novembre 2007 e nei loro allegati.
5. Rispetto a quanto previsto ai precedenti punti 3. e 4. non è applicabile, nelle aree in cui vengono consentiti riempimenti, la prescrizione di cui al punto 1.10 dell’allegato A alla d.g.r. n. 6 - 6096 dell’11 giugno 2007.
6. A variante delle prescrizioni definite negli atti sopra citati le aree del terzo lotto e in parte del secondo lotto con destinazione “Zone emerse: radura” devono essere destinate ad arbusteto (integrato con esemplari di alto fusto); in merito, entro il 30 novembre 2010, deve essere presentata una progettazione di dettaglio che verrà esaminata nell’ambito della commissione operante in attuazione della convenzione vigente.

7. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione indicata ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente determinazione costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Pontestura, all'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba ed alla Provincia di Alessandria, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto